

CAMERA DEI DEPUTATI N. 50

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BARTOLE

Annunziata il 28 luglio 1953

Modifiche dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, per la concessione di anticipazioni sulle somme dovute dalla Jugoslavia per la perdita di beni, diritti ed interessi italiani nei territori passati alla Jugoslavia o esistenti nel suo antico territorio

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge tanto attesa dai profughi giuliano-dalmati sul pagamento di anticipi per i beni di cui la Jugoslavia li aveva spogliati, è stata approvata, ma nel corso della esecuzione si è rilevato che della Commissione interministeriale prevista già dalla legge 5 dicembre 1949, n. 1064, non facevano parte i rappresentanti dei Ministeri dell'industria e commercio, del commercio con l'estero, nonché dell'agricoltura e foreste, contrariamente a quello che era stato l'unanime parere della Camera, del Senato e degli stessi titolari dei Dicasteri anzidetti.

Considerato che la Commissione interministeriale, privata della collaborazione di tali rappresentanti, risultava manchevole e che da parte dei profughi giuliano-dalmati era assai sentita l'assenza dei rappresentanti dei Dicasteri tecnici, il sottoscritto ebbe a presentare al Ministro del tesoro interrogazione con cui si chiedeva se fosse già stato elaborato un disegno di legge che prevedesse la partecipazione dei rappresentanti dei tre citati Dicasteri. Nella sua risposta l'onorevole Ministro ammise esplicitamente che a tale proposito erasi incorsi in una ingustificata omissione. Da ciò derivò la necessità di modificare la legge stessa secondo quello che era stato l'intendimento originario del legislatore, di aggregare cioè alla Commissione interministeriale anche i rappresentanti dei tre Dicasteri tecnici, come

risulta dagli atti parlamentari della V Commissione del Senato, pagina 1034 della riunione dell'aprile 1952, ove si legge quanto segue:

« ART. 5 (*omissis*). — Della Commissione stessa fanno parte anche un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e del commercio con l'estero. (*È approvato*) ».

Onde ovviare nella forma più sollecita a siffatta omissione che rese più lenti i lavori della Commissione interministeriale, il sottoscritto presentò la proposta di legge n. 3235, annunziata il 6 marzo 1953, che con insolita procedura d'urgenza venne approvata da questo ramo del Parlamento il giorno 1° aprile 1953. Lo scioglimento prematuro del Senato rende pertanto necessaria la ripresentazione della proposta in parola.

Il lavoro fin qui svolto dalla citata Commissione interministeriale, che è chiamata a pronunciarsi su oltre 18.000 pratiche di indennizzo, ha dovuto venir distribuito, per evidenti ragioni, tra sette Sottocommissioni alle quali sono stati aggregati tutti i supplenti e gli esperti dei Dicasteri tecnici.

Siccome però alla composizione della Commissione anzidetta non sono state chiamate a concorrere le organizzazioni più qualificate ed interessate, per l'attività da esse svolta

nell'ambiente giuliano, organizzazioni che in passato come al presente svolgono opera convergente con quella del Governo (mi riferisco in particolare al Comitato di liberazione nazionale dell'Isiria, all'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, al Movimento istriano revisionista e all'Associazione Nazionale Proprietari di beni italiani nella Venezia Giulia, Dalmazia e Jugoslavia), dando con ciò luogo a riserve e proteste da parte degli stessi profughi, il sottoscritto ritiene, con la presente iniziativa, di colmare una lacuna che ragioni di indole tecnica e morale, nonché espliciti riconoscimenti da parte di competenti uomini di Governo, esigono venga al più presto eliminata.

L'opportunità di accogliere tale proposta di legge si rende particolarmente evidente ove poi si consideri che la citata Commissione, pur svolgendo la sua opera già da nove mesi, ha potuto far spiccare finora solamente circa 1.700 mandati, talché di questo passo trascorrerebbero ancora anni ed anni prima che

i profughi meno abbienti ottengano l'acconto subordinato alla evasione di tutte le 18.000 pratiche.

È appena poi il caso di aggiungere che col provvedimento in parola non viene in alcun modo aumentato l'onere dell'erario, poiché ai commissari viene corrisposto un gettone di presenza pari a quello corrisposto ai supplenti, ed il pagamento ha luogo solo in quanto si verifichi la loro partecipazione alle sedute.

Preme inoltre al sottoscritto mettere in risalto come in nessun modo con questa proposta la rappresentanza giuliana verrebbe ad assumere preponderanza numerica in seno alla Commissione, poiché unico intento è quello di elevare il numero dei componenti con un criterio assolutamente paritetico, per le conclamate ragioni.

Per tutti questi motivi il sottoscritto confida ancora una volta nella piena, incondizionata approvazione della presente proposta di legge, per cui invoca la procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 5 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, dopo il primo comma, sono aggiunte le parole:

« Della Commissione prevista dall'articolo 5 della legge 5 dicembre 1949, n. 1064, fanno parte anche un rappresentante effettivo ed uno supplente per ciascuno dei Ministeri dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste e del commercio con l'estero, nonché quattro rappresentanti effettivi e quattro supplenti delle organizzazioni giuliano-dalmate già esistenti, che raggruppano tutte le categorie di interessati ».